



Bruxelles, 29.4.2020
COM(2020) 176 final

2020/0068 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante misure specifiche e temporanee in considerazione della pandemia di Covid-19 e relativo alla validità di taluni certificati e di alcune licenze e autorizzazioni e al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in certi settori della legislazione in materia di trasporti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

L'obiettivo del presente progetto di regolamento è stabilire misure specifiche e temporanee applicabili al rinnovo e alla proroga del periodo di validità di taluni certificati e di alcune licenze e autorizzazioni nonché al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in risposta alle circostanze straordinarie venutesi a creare con la pandemia di Covid-19 nei settori dei trasporti stradali, ferroviari e per vie navigabili interne e della sicurezza marittima.

La pandemia di Covid-19 e la relativa crisi sanitaria pubblica rappresentano una sfida senza precedenti per gli Stati membri e un onere gravoso per le autorità nazionali, i cittadini dell'UE e gli operatori economici, in particolare nel settore dei trasporti. La crisi Covid-19 ha portato a circostanze straordinarie che incidono sulle normali attività delle autorità competenti degli Stati membri e sul lavoro delle imprese di trasporto per quanto concerne le formalità amministrative da espletare nei diversi settori dei trasporti. Tali circostanze non potevano ragionevolmente essere previste al momento dell'adozione della normativa dell'Unione.

A causa delle misure pubbliche che si sono rese necessarie in ragione della pandemia di Covid-19, in molti casi i trasportatori e gli altri soggetti interessati non sono in grado di espletare le formalità o le procedure necessarie per conformarsi a talune disposizioni del diritto dell'Unione riguardanti il rinnovo, la proroga o il mantenimento della validità di certificati, licenze o autorizzazioni. Inoltre, per gli stessi motivi, le autorità competenti degli Stati membri potrebbero non essere in grado di conformarsi agli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione e di garantire che le richieste presentate dai trasportatori siano trattate prima della scadenza dei termini applicabili.

Ciò vale, ad esempio, per le patenti di guida, i controlli tecnici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi, le licenze comunitarie e gli attestati di conducente relativamente all'effettuazione dei servizi di trasporto merci su strada, i certificati di sicurezza unici o le autorizzazioni di sicurezza nel comparto ferroviario, i certificati di conduzione di navi, le valutazioni della sicurezza dei porti ecc. È molto probabile che tali certificati, licenze e autorizzazioni che, in conformità al diritto dell'Unione, scadrebbero tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 non possano essere rinnovati a tempo debito.

Al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e un elevato livello di sicurezza dei trasporti, di garantire la certezza del diritto e di evitare possibili perturbazioni del mercato, è necessario adottare disposizioni temporanee per prorogare la validità di tali certificati, licenze o autorizzazioni che scadrebbero tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 e assicurare che questi rimangano validi per un periodo di tempo ragionevole durante e dopo la pandemia di Covid-19.

Dovrebbero altresì essere prorogati i termini per l'espletamento delle relative formalità e la validità delle licenze, dei certificati e dei documenti simili dovrebbe essere mantenuta per il medesimo periodo. Ove opportuno, dovrebbero essere permessi e resi obbligatori strumenti alternativi tesi a consentire controlli adeguati. Ciò vale, ad esempio, per i tachigrafi e nel caso in cui la carta del conducente scada senza che sia possibile rilasciarne una nuova.

È altresì possibile che, a seguito delle misure adottate dai singoli Stati membri al fine di prevenire o contenere la diffusione della Covid-19, il rinnovo dei certificati, delle licenze o delle autorizzazioni continui ad essere impraticabile anche dopo l'orizzonte temporale previsto dalle disposizioni del presente regolamento. La Commissione autorizza lo Stato membro

interessato a prorogare il termine o i termini previsti se, previa richiesta dello Stato membro di volta in volta interessato, la Commissione constata che le circostanze lo giustificano. Tale proroga dovrebbe essere limitata al periodo durante il quale è probabile che, nello Stato membro interessato, persistano difficoltà nel rinnovare i certificati, le licenze o le autorizzazioni.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Gli atti normativi oggetto del presente regolamento non contengono disposizioni esplicite che consentano di prorogare la validità dei certificati, delle autorizzazioni o delle licenze in situazioni come quelle venutesi a creare con la crisi Covid-19. È pertanto necessario adottare disposizioni adeguate al fine di tenere conto degli effetti della crisi attuale e di garantire la certezza del diritto per i cittadini e gli operatori economici, nonché per le autorità degli Stati membri.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'efficace funzionamento del mercato interno nel settore dei trasporti e dei servizi correlati dipende dalla continuità della prestazione dei servizi di trasporto da parte degli operatori. Le conseguenze negative della crisi attuale potrebbero compromettere lo svolgimento dell'attività delle imprese, le quali potrebbero non essere in grado di soddisfare i requisiti applicabili. La crisi potrebbe inoltre provocare una carenza di personale per lo svolgimento di tale attività, a causa della mancanza dei documenti validi necessari che consentono al personale di esercitare legalmente la propria professione. Le disposizioni del regolamento qui proposto affrontano questo grave problema garantendo la certezza del diritto e consentendo l'esercizio delle professioni nel settore dei trasporti.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si fonda sull'articolo 91 e sull'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Secondo il principio di sussidiarietà, l'Unione può intervenire solo se gli obiettivi previsti non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri. Le questioni all'origine della presente proposta sono collegate al diritto dell'Unione e possono quindi essere risolte solo mediante disposizioni del diritto dell'Unione, ossia mediante deroghe temporanee.

- **Proporzionalità**

L'intervento dell'Unione è necessario per conseguire l'obiettivo del corretto funzionamento dei meccanismi previsti dai pertinenti atti del diritto dell'Unione, tenendo conto dell'entità e della gravità dell'attuale pandemia di Covid-19. La proposta di regolamento contiene misure temporanee mirate, strettamente connesse all'attuale pandemia di Covid-19 e limitate a quanto necessario per garantire la certezza del diritto, la sicurezza dei trasporti e il corretto funzionamento del mercato interno.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta riguarda disposizioni specifiche che producono effetti sull'applicazione di diverse direttive e regolamenti. Le disposizioni del presente atto dovrebbero essere di immediata e diretta applicazione al fine di garantire, senza ritardi, la certezza del diritto per i trasportatori e per gli altri soggetti interessati nonché per le autorità degli Stati membri. La validità dei certificati, delle autorizzazioni e delle licenze in questione, anche relativamente

all'obbligo di sottoporsi a controlli, attività formative o visite di carattere periodico, dovrebbe pertanto essere prorogata ex lege anche nel caso in cui le materie interessate siano disciplinate da una direttiva. Il presente atto normativo dovrebbe pertanto assumere la forma di un regolamento, atto direttamente applicabile che non necessita di recepimento nel diritto nazionale.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Consultazioni dei portatori di interessi

Data l'urgenza della questione, non hanno avuto luogo consultazioni ufficiali dei portatori di interessi. Tuttavia, sia le autorità degli Stati membri che i portatori di interessi hanno invitato la Commissione ad adottare una proposta che prevedesse opportune misure e diversi di loro hanno espresso preoccupazione per la frammentazione che potrebbe derivare dal mancato intervento dell'Unione. Diversi Stati membri hanno difatti già adottato misure nazionali che prorogano la validità dei certificati e delle licenze, o ne hanno annunciato l'imminente adozione. Le associazioni del settore dei trasporti hanno espresso preoccupazione riguardo a iniziative nazionali non coordinate.

• Assunzione e uso di perizie

Come illustrato, l'urgenza della situazione non ha permesso di assumere perizie.

• Valutazione d'impatto

Vista l'urgenza della situazione, non sono state effettuate valutazioni d'impatto. La presente proposta non modifica i principi e i meccanismi della normativa dell'Unione in questione e non impone nuovi obblighi alle parti interessate. Essa mira principalmente a prorogare la validità dei certificati, delle licenze o delle autorizzazioni nonché di determinati termini, per un breve periodo di tempo e in ragione di motivi eccezionali nel contesto dell'attuale pandemia di Covid-19.

• Diritti fondamentali

Non applicabile.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non applicabile.

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La misura non contempla disposizioni specifiche di monitoraggio e informazione. Tuttavia, dati l'incertezza persistente sulla futura evoluzione della Covid-19 e, in particolare, su eventuali successive ondate di infezione e sul possibile ripristino di blocchi, come pure la necessità di tener conto delle situazioni individuali nei diversi Stati membri, la Commissione dovrebbe avere facoltà, previa richiesta di uno Stato membro, di autorizzare l'applicazione di ulteriori termini temporali. In linea con quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (CE)

n. 561/2006¹, i termini della procedura sono semplici e consentono quindi la rapida adozione di tutte le decisioni necessarie.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**
- **Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio**².

La direttiva 2003/59/CE stabilisce le prescrizioni relative alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti professionisti di autocarri e autobus al fine di garantire la sicurezza sulle strade europee. Scopo della direttiva è fissare norme armonizzate minime in materia di idoneità in tutta l'Unione. La direttiva impone ai conducenti di seguire un corso di formazione iniziale e, successivamente, attività di formazione periodica ogni cinque anni. A causa dell'attuale pandemia di Covid-19, i conducenti soggetti a tale obbligo di formazione potrebbero non essere in grado di ottemperarvi, oppure potrebbero non essere in grado di rinnovare i documenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di formazione periodica. È pertanto necessario prorogare la validità dei certificati di idoneità professionale (CAP) e della marcatura del codice armonizzato dell'Unione "95" apposto sulla patente di guida o sulla carta di qualificazione del conducente sulla base di tali CAP o della carta di qualificazione del conducente che, conformemente alle disposizioni in vigore, scadrebbero tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020. È opportuno che la validità di tali documenti sia considerata prorogata per un periodo di sei mesi e mantenuta per il medesimo periodo al fine di garantire la continuità del trasporto stradale.

- **Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione)**³.

La direttiva 2006/126/CE prevede il riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sulla base di un modello UE di patente di guida. Essa dispone una serie di requisiti minimi applicabili alle patenti di guida al fine di migliorare la sicurezza stradale, agevolare la libera circolazione dei cittadini che si spostano all'interno dell'Unione e ridurre le possibilità di frode. La direttiva ha quindi introdotto periodi di validità armonizzati per tutte le categorie di patente di guida. A causa dell'attuale pandemia di Covid-19, i titolari di patenti di guida potrebbero non essere in grado di rinnovare o sostituire la propria patente di guida. È pertanto necessario che la validità delle patenti di guida che, conformemente alle disposizioni in vigore, scadrebbero tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 sia considerata prorogata per un periodo di sei mesi al fine di garantire la continuità della mobilità su strada.

- **Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE)**

¹ Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

² GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4.

³ GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.

n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada⁴.

Il rispetto delle norme in materia di tempi di guida, orario di lavoro e periodi di riposo è essenziale per preservare i principi della sicurezza stradale e della concorrenza leale nel mercato interno dei trasporti su strada. I tachigrafi e le carte del conducente registrano le informazioni necessarie per valutare il rispetto di tali norme. L'articolo 23 del regolamento (UE) n. 165/2014 (regolamento relativo ai tachigrafi) dispone che i tachigrafi siano sottoposti a ispezioni, condotte da parte di officine autorizzate ogni due anni, al fine di verificare il corretto funzionamento, la calibratura e le caratteristiche di sicurezza del dispositivo installato sul veicolo. Le carte del conducente sono personali e sono rilasciate dalle autorità nazionali per un periodo di cinque anni. Quando scade, la carta del conducente deve essere rinnovata con una nuova carta conformemente all'articolo 28 del regolamento relativo ai tachigrafi. A norma dell'articolo 29 del suddetto regolamento, in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve chiederne, entro sette giorni di calendario, la sostituzione presso le autorità competenti dello Stato membro della sua residenza normale. Tali autorità forniscono una carta sostitutiva entro otto giorni lavorativi dal momento della ricezione di una domanda circostanziata a tale scopo. Gli Stati membri hanno informato la Commissione di difficoltà nell'eseguire i controlli periodici dei tachigrafi e rinnovare le carte del conducente secondo i termini previsti dalla legislazione dell'Unione. Tali difficoltà sono dovute alle attuali circostanze eccezionali collegate alla pandemia di Covid-19. In dette circostanze è opportuno consentire agli Stati membri di autorizzare, per un periodo di tempo limitato, la continuità della circolazione dei veicoli provvisti di tachigrafi che non sono stati sottoposti a controlli a tempo debito.

Per quanto riguarda inoltre le carte del conducente scadute, i conducenti che hanno richiesto una nuova carta conformemente all'articolo 28 del regolamento relativo ai tachigrafi dovrebbero essere messi in condizioni e soggetti all'obbligo di ricorrere ad alternative valide per registrare la propria attività fino al rilascio di una nuova carta del conducente da parte delle autorità preposte. La procedura prevista dall'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento relativo ai tachigrafi, applicabile in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, dovrebbe applicarsi mutatis mutandis ai conducenti la cui carta sia scaduta. In questo modo si garantirà un giusto equilibrio tra la necessaria continuità dei trasporti e l'esigenza di non compromettere la sicurezza stradale.

- **Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE⁵.**

La direttiva 2014/45/UE definisce i requisiti minimi armonizzati per i controlli tecnici periodici. Tra questi figurano in particolare la frequenza dei controlli e, di conseguenza, la validità dei certificati di revisione. A causa delle attuali circostanze eccezionali collegate alla pandemia di Covid-19, tali attività potrebbero risultare impraticabili. È pertanto necessario che i controlli tecnici che avrebbero dovuto essere effettuati tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 possano essere effettuati successivamente, purché non oltre sei mesi dopo il termine iniziale, e che i certificati in questione rimangano validi per il medesimo periodo.

- **Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per**

⁴ GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1.

⁵ GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51.

esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio⁶.

Il regolamento (CE) n. 1071/2009 stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada. Nelle circostanze attuali un numero maggiore di imprese di trasporti è esposto al rischio di non soddisfare il criterio di idoneità finanziaria a causa del livello ridotto di attività e, di conseguenza, di fatturato, il che potrebbe determinare una riduzione del livello di risorse disponibili. Operatori altrimenti solidi dal punto di vista strutturale potrebbero quindi rischiare di perdere la propria licenza per l'esercizio dell'attività, con la conseguente cessazione della loro attività di trasporto. A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1071/2009, nel caso in cui un'impresa di trasporto non soddisfi più il requisito dell'idoneità finanziaria, le autorità competenti possono concedere un termine non superiore a sei mesi affinché l'impresa possa dimostrare che tale requisito sarà nuovamente soddisfatto in via permanente. Tuttavia, data l'attuale mancanza di attività e di entrate, tale periodo massimo appare troppo breve e, per quanto riguarda le valutazioni e le decisioni datate tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, dovrebbe quindi essere esteso a 12 mesi.

- **Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada⁷.**
- **Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006⁸.**

Il trasporto internazionale di merci su strada e il trasporto internazionale di passeggeri effettuato con autobus sono subordinati al possesso, da parte del vettore professionista che effettua tali servizi, di una licenza comunitaria a norma delle condizioni previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1072/2009 per quanto riguarda il trasporto di merci e dall'articolo 4 del regolamento n. 1073/2009 per quanto riguarda il trasporto di passeggeri.

La licenza comunitaria attesta che il trasportatore è stabilito nell'Unione ed è in possesso dei requisiti necessari per effettuare servizi di trasporto internazionale. Per quanto riguarda inoltre i trasporti internazionali di merci, qualora sia cittadino di un paese terzo, il conducente deve essere in possesso di un attestato di conducente conformemente alle disposizioni del capo II del regolamento n. 1072/2009. Tale attestato permette agli Stati membri di verificare in maniera efficace se i conducenti di paesi terzi sono legalmente assunti o messi a disposizione di un trasportatore professionista responsabile di una data operazione di trasporto.

L'effettuazione di servizi regolari con autobus è soggetta ad autorizzazione conformemente alle disposizioni del capo III del regolamento n. 1073/2009. La procedura per il rinnovo dell'autorizzazione è soggetta, mutatis mutandis, allo stesso iter. L'autorizzazione è soggetta a una serie di condizioni volte a garantire l'idoneità di un determinato vettore a effettuare uno specifico servizio regolare. La licenza comunitaria e l'autorizzazione per i servizi regolari sono interdipendenti, nel senso che il rilascio di quest'ultima è subordinato al possesso di una licenza comunitaria. Le licenze comunitarie, gli attestati di conducente e le autorizzazioni per i servizi regolari effettuati con autobus sono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati

⁶ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.

⁷ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72.

⁸ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88.

membri su richiesta dei vettori e hanno una durata massima, rinnovabile, di dieci anni (licenza comunitaria) e di cinque anni (attestato di conducente e autorizzazione). Il rinnovo è subordinato alla verifica della sussistenza delle condizioni in base alle quali i documenti erano stati rilasciati. Gli Stati membri hanno informato la Commissione di difficoltà nel rinnovare tali licenze, attestati e autorizzazioni entro i termini previsti dalla normativa dell'Unione o nell'effettuare le verifiche necessarie prima di procedere al rinnovo. Ciò è dovuto alle attuali circostanze eccezionali collegate alla pandemia di Covid-19. D'altro canto, è essenziale garantire la continuità dei servizi di trasporto. È pertanto necessario prorogare la validità delle licenze comunitarie, degli attestati e delle autorizzazioni di cui sopra per un periodo di tempo limitato.

- **Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie⁹.**
- **Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)¹⁰.**

La direttiva 2004/49/CE e la direttiva (UE) 2016/798 disciplinano la certificazione di sicurezza e l'autorizzazione di sicurezza nell'Unione. La direttiva 2004/49/CE è abrogata dalla direttiva (UE) 2016/798 con effetto a decorrere dal 16 giugno 2020. Fino a tale data, essa continua ad applicarsi negli Stati membri che hanno prorogato il periodo di recepimento della direttiva (UE) 2016/798 fino alla stessa data conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, di quest'ultima direttiva.

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2016/798, un'impresa ferroviaria deve essere in possesso di un certificato di sicurezza unico rilasciato dall'Agenzia ferroviaria dell'Unione europea o dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza, che deve essere rinnovato su richiesta a intervalli non superiori a cinque anni. Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, l'autorizzazione di sicurezza dei gestori dell'infrastruttura è valida per cinque anni.

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2004/49/CE, il certificato di sicurezza deve essere rinnovato su richiesta dell'impresa ferroviaria ad intervalli non superiori a cinque anni. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE, l'autorizzazione di sicurezza è rinnovata su richiesta del gestore dell'infrastruttura ad intervalli non superiori a cinque anni.

In ragione della situazione straordinaria causata dalla pandemia di Covid-19, le autorità nazionali, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura incontrano difficoltà nel rinnovare i certificati di sicurezza (unici) e le autorizzazioni di sicurezza o nel rilasciare le autorizzazioni di sicurezza per un periodo successivo in vista della scadenza delle autorizzazioni di sicurezza esistenti. È pertanto necessario prorogare i termini per il rinnovo e la validità di tali documenti al fine di non danneggiare l'attività delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura. Una proroga di sei mesi dovrebbe rispondere alle difficoltà delle

⁹ GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102.

¹⁰ GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.

autorità nazionali preposte alla sicurezza per quanto riguarda l'effettuazione di ispezioni in loco e l'espletamento delle altre attività amministrative necessarie.

- **Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità¹¹.**

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2007/59/CE, una licenza è valida per dieci anni, fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 1. In ragione della situazione straordinaria causata dalla pandemia di Covid-19, le autorità competenti incontrano difficoltà a rinnovare le licenze nel rispetto delle condizioni prescritte. È opportuno che le licenze che dovrebbero essere rinnovate nel periodo durante il quale tale rinnovo è impraticabile rimangano valide per un ulteriore periodo di sei mesi. Analogamente, è opportuno concedere ai macchinisti un periodo ulteriore di sei mesi per il completamento delle verifiche periodiche.

- **Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico¹².**

L'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE specifica che allorché una licenza è sospesa o revocata a motivo della mancata ricorrenza dei requisiti in materia di idoneità finanziaria, l'autorità preposta al rilascio della licenza può concedere una licenza temporanea durante la riorganizzazione dell'impresa ferroviaria, purché non sia compromessa la sicurezza. Ad ogni modo, il periodo di validità massimo della licenza temporanea è di sei mesi. In ragione delle circostanze straordinarie causate dalla pandemia di Covid-19, le autorità hanno gravi difficoltà a prendere le decisioni del caso, in particolare per quanto riguarda il rilascio di nuove licenze per il periodo successivo alla scadenza della licenza temporanea. La validità delle licenze temporanee in questione, rilasciate o in scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, dovrebbe pertanto essere prorogata di sei mesi.

L'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE dispone che l'autorità preposta al rilascio delle licenze decida sulla richiesta di rilascio entro tre mesi. Tuttavia, per le ragioni già menzionate, le autorità preposte al rilascio delle licenze non sono in grado di agire tempestivamente. Si propone quindi di concedere a tali autorità una proroga di sei mesi a questo riguardo per le richieste presentate tra il 12 gennaio 2020 e il 31 agosto 2020.

A norma della direttiva 2012/34/UE, le autorità preposte al rilascio delle licenze possono sospendere o revocare la licenza di qualsiasi impresa ferroviaria per la quale potrebbero non ricorrere i requisiti in materia di idoneità finanziaria. In tal caso, in seguito alla revoca o alla sospensione della licenza le autorità possono concedere una licenza temporanea all'impresa ferroviaria in questione. La licenza temporanea ha lo scopo di consentire all'impresa ferroviaria di ristrutturarsi ed esercitare la propria attività, purché la sicurezza non sia compromessa. L'esperienza ha tuttavia insegnato che le licenze temporanee inviano anche un segnale molto negativo al mercato quanto alla capacità di sopravvivenza di un'impresa ferroviaria, il che, a sua volta, ne aggrava i problemi finanziari, in particolare in termini di flusso di cassa. È probabile che molte imprese ferroviarie che erano finanziariamente stabili prima della crisi si troveranno in una situazione in cui la loro licenza dovrebbe essere sospesa o revocata a causa della situazione finanziaria. Nel contesto dell'attuale crisi ciò potrebbe risultare ingiustificato, in particolare in termini economici e di sicurezza. Le imprese

¹¹ GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.

¹² GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32.

ferroviarie potrebbero inoltre aver bisogno di più tempo per raggiungere la stabilità finanziaria dopo che la pandemia di Covid-19 sarà stata arginata.

Si propone pertanto di consentire temporaneamente agli Stati membri di mantenere inalterate le licenze esistenti, ossia di astenersi dal revocarle o sospenderle e dal rilasciare licenze temporanee, purché la sicurezza non sia a rischio. Gli Stati membri resterebbero comunque in grado di monitorare l'idoneità finanziaria delle imprese ferroviarie in questione, in particolare al fine di proteggere i passeggeri da rischi indebiti di sicurezza. In tal modo le imprese ferroviarie non sarebbero soggette a indebite limitazioni e disporrebbero di condizioni migliori per il proprio risanamento finanziario.

- **Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna¹³.**

L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 96/50/CE dispone che i titolari di un certificato di conduzione di navi che compiono 65 anni si sottopongano a una visita medica nei tre mesi successivi e successivamente ogni anno. Tuttavia, dato che le misure adottate in relazione alla pandemia di Covid-19 limitano l'accesso ai servizi medici alle visite urgenti, i titolari di un certificato di conduzione di navi potrebbero non essere in grado di sottoporsi alle prescritte visite mediche fintantoché tali misure siano vigenti. È pertanto opportuno prorogare di sei mesi i termini per sottoporsi alle visite mediche per tutti i casi in cui tali termini scadano tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020.

- **Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE¹⁴.**

Il periodo di validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna è disciplinato dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/1629. Conformemente all'articolo 28 della direttiva (UE) 2016/1629, restano altresì validi i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della medesima direttiva e che sono stati rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri a norma della direttiva applicabile in precedenza (ossia la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio¹⁵).

Le misure adottate in ragione della pandemia di Covid-19 potrebbero rendere impraticabile, e talvolta impossibile, per le autorità competenti effettuare le ispezioni tecniche necessarie a prorogare la validità di determinati certificati oppure sostituire i documenti di cui all'articolo 28 della direttiva (UE) 2016/1629.

Nell'interesse della certezza del diritto e al fine di consentire la continuità delle attività delle navi adibite alla navigazione interna interessate dalla questione, è pertanto opportuno prorogare di sei mesi la validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna e dei documenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2016/1629 che altrimenti scadrebbero tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020.

¹³ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 31.

¹⁴ GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118.

¹⁵ GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.

- **Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali¹⁶.**
- **Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti¹⁷.**

La pandemia di Covid-19 ha reso difficili le ispezioni e i controlli di sicurezza marittima in questo periodo, in quanto tali attività richiedono la presenza fisica degli ispettori presso i porti, gli impianti portuali e nelle navi. Ne consegue che è spesso impraticabile rinnovare entro i termini stabiliti i certificati, le valutazioni e i piani prescritti dalla legislazione dell'Unione in materia di sicurezza marittima. È pertanto necessario individuare soluzioni flessibili e pragmatiche, senza compromettere la sicurezza, prorogando la validità di questi documenti per un lasso di tempo ragionevole, in base alle esigenze. Ciò vale anche per la periodicità delle esercitazioni e degli addestramenti di sicurezza marittima, il cui svolgimento potrebbe risultare anch'esso difficoltoso durante i periodi di blocco stabiliti a livello nazionale.

¹⁶ GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.

¹⁷ GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante misure specifiche e temporanee in considerazione della pandemia di Covid-19 e relativo alla validità di taluni certificati e di alcune licenze e autorizzazioni e al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in certi settori della legislazione in materia di trasporti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁸,

visto il parere del Comitato delle regioni¹⁹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La pandemia di Covid-19 e la relativa crisi sanitaria pubblica rappresentano una sfida senza precedenti per gli Stati membri e un onere gravoso per le autorità nazionali, i cittadini dell'Unione e gli operatori economici, in particolare i trasportatori. La crisi Covid-19 ha portato a circostanze straordinarie, che incidono sulla normale attività delle autorità competenti negli Stati membri e sul lavoro delle imprese di trasporti per quanto concerne le formalità amministrative da espletare nei diversi settori dei trasporti e che non potevano essere ragionevolmente previste al momento dell'adozione delle misure pertinenti. Tali circostanze straordinarie hanno un impatto significativo su diversi settori contemplati dalla normativa dell'Unione in materia di trasporti.
- (2) In particolare, i trasportatori e gli altri soggetti interessati potrebbero non essere in grado di espletare le formalità o procedure necessarie per conformarsi a talune disposizioni del diritto dell'Unione riguardanti il rinnovo o la proroga di certificati, licenze o autorizzazioni o di portare a termine altri adempimenti necessari per mantenerne la validità. Per gli stessi motivi, le autorità competenti degli Stati membri potrebbero non essere in grado di conformarsi agli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione e di garantire che le pertinenti richieste presentate dai trasportatori siano trattate entro i termini applicabili. È pertanto necessario adottare misure intese a superare tali situazioni e garantire sia la certezza del diritto sia il buon funzionamento

¹⁸ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁹ GU C [...] del [...], pag. [...].

degli atti in questione. È opportuno prevedere adeguamenti in tal senso, in particolare per quanto riguarda determinate scadenze, unitamente alla possibilità che la Commissione autorizzi proroghe su richiesta di uno Stato membro.

- (3) La direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰ stabilisce le norme applicabili alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri. Tali conducenti devono essere in possesso di un certificato di idoneità professionale e devono dar prova di aver completato i corsi di formazione periodica dimostrando di essere titolari di una patente di guida o di una carta di qualificazione del conducente su cui figurino i corsi di formazione completati. Poiché le circostanze straordinarie causate dalla pandemia di Covid-19 ostacolano il completamento dei corsi di formazione periodica e il rinnovo dei certificati di idoneità professionale attestanti tale formazione, è necessario prorogare la validità di tali certificati per sei mesi dopo la data di scadenza al fine di garantire la continuità del trasporto stradale.
- (4) La direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²¹ stabilisce norme riguardanti la patente di guida. Prevede il riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri secondo il modello UE di patente di guida e stabilisce una serie di requisiti minimi per tali patenti. In particolare, i conducenti di veicoli a motore devono essere titolari di una patente di guida in corso di validità, che deve essere rinnovata o, in alcuni casi, sostituita alla scadenza del periodo di validità amministrativa. Poiché le circostanze straordinarie causate dalla pandemia di Covid-19 ostacolano il rinnovo delle patenti di guida, è necessario prorogare la validità di alcune patenti per sei mesi dopo la data di scadenza al fine di garantire la continuità della mobilità su strada.
- (5) Il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio²² stabilisce norme riguardanti i tachigrafi nel settore dei trasporti su strada. Per garantire una concorrenza leale e la sicurezza stradale è fondamentale che sia rispettata la normativa in materia di tempo di guida, orario di lavoro e periodi di riposo stabilita dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio²³ e dalla direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴. Data la necessità di garantire la continuità della prestazione dei servizi di trasporto su strada nonostante le difficoltà nello svolgimento dei controlli periodici dei tachigrafi a seguito delle

²⁰ Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

²¹ Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

²² Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

²³ Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

²⁴ Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).

circostanze straordinarie causate dalla pandemia di Covid-19, è opportuno che le ispezioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014 che avrebbero dovuto essere effettuate tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 siano ora effettuate entro sei mesi dalla data in cui dovevano essere completate a norma del citato articolo. Per lo stesso motivo, le difficoltà legate al rinnovo e alla sostituzione delle carte del conducente a seguito delle circostanze straordinarie causate dalla pandemia di Covid-19 giustificano la concessione alle autorità di più tempo per svolgere tali attività, mentre i conducenti dovrebbero essere messi in condizioni e soggetti all'obbligo di ricorrere ad alternative valide per registrare le informazioni necessarie in merito al tempo di guida, all'orario di lavoro e ai periodi di riposo fino al ricevimento di una nuova carta.

- (6) La direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵ stabilisce norme relative ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi. I controlli tecnici periodici rappresentano un'attività complessa volta a garantire che i veicoli siano mantenuti in condizioni sicure e accettabili sotto il profilo ambientale durante l'uso. A causa delle difficoltà nello svolgimento dei controlli tecnici periodici a seguito delle circostanze straordinarie causate dalla pandemia di Covid-19, i controlli tecnici periodici che avrebbero dovuto essere effettuati tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 dovrebbero ora essere effettuati in una data successiva, ma comunque entro sei mesi dalla scadenza iniziale, e i certificati in questione dovrebbe rimanere validi per il medesimo periodo.
- (7) Il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada. La crisi Covid-19 ha gravi ripercussioni sulla situazione finanziaria del settore e alcune imprese di trasporti non soddisfano più il requisito dell'idoneità finanziaria. Data la riduzione del livello di attività provocata dalla crisi, è prevedibile che le imprese avranno bisogno di più tempo per dimostrare che tale requisito sarà nuovamente soddisfatto in via permanente. È pertanto opportuno prorogare da sei a dodici mesi il termine massimo previsto a tal fine dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1071/2009, per le valutazioni effettuate e le decisioni adottate dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020.
- (8) I regolamenti (CE) n. 1072/2009²⁷ e (CE) n. 1073/2009²⁸ del Parlamento europeo e del Consiglio fissano norme comuni per l'accesso rispettivamente al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus. Per poter effettuare servizi di trasporto internazionale di merci su strada e di trasporto internazionale di passeggeri con autobus è necessario, tra l'altro, essere in possesso di una licenza comunitaria; inoltre, qualora il conducente

²⁵ Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

²⁶ Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

²⁷ Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

²⁸ Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

che realizza operazioni di trasporto di merci sia cittadino di un paese terzo, è anche necessario un attestato di conducente. Anche l'effettuazione di servizi regolari mediante autobus è soggetta ad un'autorizzazione. Tali licenze, attestati e autorizzazioni possono essere rinnovati dopo aver verificato che continuano ad essere soddisfatte le condizioni pertinenti. Poiché le circostanze straordinarie causate dalla pandemia di Covid-19 ostacolano il rinnovo di licenze, attestati e autorizzazioni, è necessario prorogarne la validità per sei mesi dopo la relativa data di scadenza al fine di garantire la continuità del trasporto su strada.

- (9) La direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹ stabilisce norme sulla sicurezza delle ferrovie. Tenuto conto delle misure di confinamento, cui si aggiunge il carico di lavoro supplementare richiesto per contenere la pandemia di Covid-19, le autorità nazionali, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura si trovano in difficoltà in relazione a quanto previsto dagli articoli 10 e 12 di tale direttiva, per ciò che riguarda il rinnovo dei certificati di sicurezza unici e il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza per un periodo successivo, in vista della scadenza delle autorizzazioni di sicurezza esistenti. Il termine per il rinnovo dei certificati di sicurezza unici dovrebbe pertanto essere prorogato di sei mesi e i certificati di sicurezza unici vigenti dovrebbero rimanere validi per il medesimo periodo. Analogamente la validità delle autorizzazioni di sicurezza dovrebbe essere prorogata di sei mesi.
- (10) Conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, alcuni Stati membri hanno prorogato il periodo di recepimento di tale direttiva. Le norme della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰ rimangono pertanto applicabili in tali Stati membri. È quindi necessario prevedere anche una proroga dei termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza e delle autorizzazioni di sicurezza rilasciati a norma degli articoli 10 e 11 della direttiva 2004/49/CE e chiarire che i certificati e le autorizzazioni di sicurezza in questione rimangono validi per lo stesso periodo.
- (11) La direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³¹ stabilisce norme sulla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario dell'Unione. L'articolo 14, paragrafo 5, di tale direttiva stabilisce che la validità delle licenze dei macchinisti è limitata a dieci anni e soggetta a verifiche periodiche. A causa delle difficoltà nel rinnovo delle licenze a seguito delle circostanze straordinarie causate dalla pandemia di Covid-19, la validità delle licenze che scadono tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 dovrebbe essere prorogata. Analogamente, è opportuno concedere ai macchinisti un periodo supplementare di sei mesi per il completamento delle verifiche periodiche.

²⁹ Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

³⁰ Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

³¹ Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

- (12) La direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³² istituisce uno spazio ferroviario europeo unico. A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, di tale direttiva, le autorità preposte al rilascio delle licenze possono sospendere o revocare una licenza a motivo della mancata ricorrenza dei requisiti in materia di idoneità finanziaria e concedere una licenza temporanea durante la riorganizzazione dell'impresa ferroviaria, purché non sia compromessa la sicurezza. In ragione delle circostanze straordinarie causate dalla pandemia di Covid-19, le autorità hanno gravi difficoltà a prendere le decisioni del caso, in particolare per quanto riguarda il rilascio di nuove licenze per il periodo successivo alla scadenza di una licenza temporanea. La validità delle licenze temporanee in questione in scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 dovrebbe pertanto essere prorogata di sei mesi.
- (13) L'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE prevede che le autorità preposte al rilascio delle licenze decidano sulle richieste di rilascio entro tre mesi. A causa delle difficoltà nel prendere le decisioni pertinenti a seguito delle circostanze straordinarie causate dalla pandemia di Covid-19, è necessario prorogare tale termine di sei mesi.
- (14) Le imprese ferroviarie che erano finanziariamente stabili prima della pandemia di Covid-19 si trovano a far fronte a problemi di liquidità che potrebbero comportare la revoca o la sospensione delle loro licenze, e la possibile sostituzione di queste ultime con una licenza temporanea senza che vi sia un'esigenza economica strutturale. La concessione di una licenza temporanea a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE potrebbe inviare al mercato un segnale negativo quanto alla capacità di sopravvivere delle imprese ferroviarie, il che a sua volta aggraverebbe eventuali problemi finanziari altrimenti temporanei. È pertanto opportuno, sulla base di una valutazione effettuata dall'autorità preposta al rilascio delle licenze e di una decisione adottata nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, prevedere che le licenze di tali imprese ferroviarie possano non essere sospese o revocate, purché non sia compromessa la sicurezza e sussistano prospettive realistiche di un risanamento finanziario soddisfacente entro un periodo di sei mesi. Al termine di tale periodo di sei mesi, l'impresa dovrebbe essere soggetta alle norme generali di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE.
- (15) La direttiva 96/50/CE³³ stabilisce i requisiti per il conseguimento dei certificati di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nell'Unione nel settore della navigazione interna. I titolari di certificati di conduzione di navi che compiono 65 anni sono tenuti a sottoporsi a visite mediche periodiche. Tenuto conto delle misure adottate in relazione alla pandemia di Covid-19, e in particolare dell'accesso limitato ai servizi medici per lo svolgimento di controlli medici, i titolari di certificati di conduzione di navi potrebbero non essere in grado di sottoporsi alle prescritte visite mediche fintantoché tali misure siano vigenti. È pertanto opportuno prorogare di sei mesi i termini per sottoporsi alle visite mediche per tutti i casi in cui tali termini scadano tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020.

³² Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

³³ Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 31).

- (16) La direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴ stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna. L'articolo 10 di tale direttiva limita il periodo di validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna. Inoltre, conformemente all'articolo 28 della direttiva (UE) 2016/1629, è previsto che rimangano validi fino alla loro scadenza i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della medesima direttiva e che sono stati rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri prima del 6 ottobre 2018 a norma della direttiva applicabile in precedenza, ossia la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵. Le misure adottate in ragione della pandemia di Covid-19 potrebbero rendere impraticabile, e talvolta impossibile, per le autorità competenti effettuare le ispezioni tecniche necessarie per prorogare la validità dei pertinenti certificati oppure sostituire i documenti di cui all'articolo 28 della direttiva (UE) 2016/1629. Al fine di consentire la continuità delle attività delle navi adibite alla navigazione interna, è pertanto opportuno prorogare di sei mesi la validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna e dei documenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2016/1629 che altrimenti scadrebbero tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020.
- (17) Il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶ stabilisce norme sulla sicurezza delle navi e degli impianti portuali. La direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷ stabilisce misure volte a migliorare la sicurezza dei porti di fronte al pericolo costituito da incidenti di sicurezza. Garantisce altresì che le misure di sicurezza adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 beneficino di un rafforzamento della sicurezza nei porti. La crisi sanitaria in corso ostacola lo svolgimento, da parte delle autorità degli Stati membri, delle ispezioni e dei controlli di sicurezza marittima necessari per rinnovare determinati documenti e garantire così il rispetto delle scadenze fissate dalla normativa dell'Unione in materia di sicurezza marittima. È pertanto necessario prorogare di un periodo ragionevole la validità dei certificati e i termini per le valutazioni e i piani prescritti da tale normativa per offrire agli Stati membri e all'industria navale un approccio flessibile e pragmatico e mantenere aperte le catene di approvvigionamento essenziali, senza compromettere la sicurezza. Dovrebbe essere concessa flessibilità anche in relazione alle esercitazioni e agli addestramenti di sicurezza marittima, che secondo la normativa devono essere effettuati nel rispetto di determinate tempistiche.
- (18) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia il rinvio dei termini fissati dalla normativa dell'Unione per il rinnovo o la proroga di certificati, licenze e autorizzazioni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente

³⁴ Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).

³⁵ Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1).

³⁶ Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

³⁷ Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).

regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (19) Il presente regolamento dovrebbe essere adottato con urgenza, in modo da limitare al minimo la durata di situazioni di incertezza giuridica che interessano molte autorità e numerosi operatori in diversi settori, in particolare nei casi in cui i termini pertinenti siano già scaduti. È pertanto opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (20) L'improvvisa e imprevedibile esplosione della pandemia di Covid-19 e le procedure legislative necessarie per l'adozione delle misure pertinenti hanno reso impossibile adottare tali misure in tempo utile. Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero pertanto riguardare anche il periodo precedente la sua entrata in vigore. Data la natura di tali disposizioni, da un simile approccio non dovrebbe derivare una violazione del legittimo affidamento degli interessati.
- (21) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure specifiche e temporanee applicabili al rinnovo e alla proroga del periodo di validità di taluni certificati e alcune licenze e autorizzazioni, nonché al rinvio di determinate verifiche e attività di formazione e addestramento periodiche in risposta alle circostanze straordinarie venutesi a creare con la pandemia di Covid-19 nei settori dei trasporti stradali, ferroviari e per vie navigabili interne e della sicurezza marittima.

Articolo 2

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2003/59/CE

- 1) In deroga all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/59/CE, i termini relativi alle attività di formazione periodica che in base alle disposizioni ivi contenute scadrebbero tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 (il periodo di riferimento) sono considerati prorogati per un periodo di sei mesi in ciascun caso. I certificati di idoneità professionale restano validi per il medesimo periodo.
- 2) La validità della marcatura del codice armonizzato "95" dell'Unione, di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE, apposta dalle autorità competenti sulla patente di guida oppure sulla carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/59/CE sulla base dei certificati di idoneità professionale di cui al paragrafo 1, è considerata prorogata per un periodo di sei mesi dalla data indicata su ciascuna patente di guida o carta di qualificazione del conducente.
- 3) La validità delle carte di qualificazione del conducente di cui all'allegato II della direttiva 2003/59/CE che scadrebbero tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 (il periodo di riferimento) è considerata prorogata per un periodo di sei mesi dalla data di scadenza amministrativa indicata su ciascuna carta.

- 4) Qualora ritenessero con ogni probabilità impraticabile la partecipazione ai corsi di formazione periodica o il rilascio della relativa certificazione, l'apposizione della marcatura del codice armonizzato "95" dell'Unione o il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, gli Stati membri possono presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1, 2 e 3, ove opportuno. Tale richiesta può riguardare i periodi di riferimento, i periodi di sei mesi o ambedue i tipi di periodi. Deve essere trasmessa alla Commissione entro il 15 luglio 2020.
- 5) Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 4, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che restino impraticabili la partecipazione ai corsi di formazione periodica o il rilascio della relativa certificazione, l'apposizione della marcatura del codice armonizzato "95" dell'Unione o il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente.

La Commissione pubblica la propria decisione nella *Gazzetta ufficiale*.

Articolo 3

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2006/126/CE

- 1) In deroga all'articolo 7 e all'allegato I, punto 3, lettera d), della direttiva 2006/126/CE, la validità delle patenti di guida che in base alle disposizioni ivi contenute scadrebbero tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 (il periodo di riferimento) è considerata prorogata per un periodo di sei mesi a partire dalla data su di esse indicata.
- 2) Qualora ritenessero con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle patenti di guida anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, gli Stati membri possono presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nel paragrafo 1, ove opportuno. Tale richiesta può riguardare il periodo di riferimento, il periodo di sei mesi o ambedue i periodi. Deve essere trasmessa alla Commissione entro il 15 luglio 2020.
- 3) Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 2, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui al paragrafo 1, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile rinnovare le patenti di guida.

La Commissione pubblica la propria decisione nella *Gazzetta ufficiale*.

Articolo 4

Proroga dei termini previsti dal regolamento (UE) n. 165/2014

- 1) In deroga all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 165/2014, le ispezioni periodiche di cui al paragrafo 1 di tale articolo che erano da effettuarsi tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 (il periodo di riferimento) sono da effettuarsi entro sei mesi dalla data originariamente prevista dall'articolo suddetto.

- 2) In deroga all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 165/2014, qualora il conducente chieda il rinnovo della carta del conducente a norma del paragrafo 1 di tale articolo tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 (il periodo di riferimento), le autorità competenti gli forniscono una nuova carta entro due mesi dalla richiesta. Fino a quando non riceve una nuova carta dalle autorità di rilascio delle carte, al conducente si applica *mutatis mutandis* l'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento suddetto.
- 3) In deroga all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 165/2014, qualora il conducente chieda la sostituzione della carta del conducente a norma del paragrafo 4 di tale articolo tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 (il periodo di riferimento), le autorità competenti gli forniscono una carta sostitutiva entro due mesi dalla richiesta. In deroga all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 165/2014, il conducente è autorizzato alla guida fino a quando non riceve una nuova carta dalle autorità di rilascio delle carte, a condizione che possa dimostrare di aver restituito la carta all'autorità competente in quanto danneggiata o non correttamente funzionante e che ne ha richiesto la sostituzione.
- 4) Qualora ritenessero con ogni probabilità impraticabile l'effettuazione di ispezioni periodiche o il rinnovo o la sostituzione delle carte del conducente anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, gli Stati membri possono presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1, 2 e 3, ove opportuno. Tale richiesta può riguardare i periodi di riferimento e/o i termini. Deve essere trasmessa alla Commissione entro il 15 luglio 2020.
- 5) Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 4, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei termini di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile effettuare ispezioni periodiche o rinnovare o sostituire carte del conducente.

La Commissione pubblica la propria decisione nella *Gazzetta ufficiale*.

Articolo 5

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2014/45/UE

- 1) In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, e l'allegato II, punto 8, della direttiva 2014/45/UE, i termini relativi ai controlli tecnici che in base alle disposizioni ivi contenute avrebbero dovuto essere effettuati tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 (il periodo di riferimento) sono considerati prorogati per un periodo di sei mesi.
- 2) In deroga all'articolo 8 in combinato disposto con l'allegato II, punto 8, della direttiva 2014/45/UE, la validità dei certificati di revisione con data di scadenza compresa tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 (il periodo di riferimento) è considerata prorogata per un periodo di sei mesi.
- 3) Qualora ritenessero con ogni probabilità impraticabile l'effettuazione di controlli tecnici o il rilascio della relativa certificazione anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, gli Stati membri possono presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 2. Tale richiesta può riguardare i periodi

di riferimento e/o i termini. Deve essere trasmessa alla Commissione entro il 15 luglio 2020.

- 4) Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile effettuare i controlli tecnici o rilasciare la relativa certificazione.

La Commissione pubblica la propria decisione nella *Gazzetta ufficiale*.

Articolo 6

Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1071/2009

In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1071/2009, qualora dalle valutazioni effettuate fra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 risulti che un'impresa non soddisfa il requisito relativo all'idoneità finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento suddetto, il termine fissato dall'autorità competente durante tale periodo ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento non è superiore a dodici mesi.

Articolo 7

Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1072/2009

- 1) In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1072/2009, la validità delle licenze comunitarie che in base alle disposizioni ivi contenute scadrebbero tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 (il periodo di riferimento) è considerata prorogata per un periodo di sei mesi.
- 2) In deroga all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1072/2009, la validità degli attestati di conducente che in base alle disposizioni ivi contenute scadrebbero tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 (il periodo di riferimento) è considerata prorogata per un periodo di sei mesi.
- 3) Qualora ritenessero con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle licenze comunitarie o degli attestati di conducente anche dopo il termine di cui ai paragrafi 1 e 2, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, gli Stati membri possono presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei suddetti paragrafi, ove opportuno. Tale richiesta può riguardare i periodi di riferimento, i periodi di sei mesi o ambedue i tipi di periodi. Deve essere trasmessa alla Commissione entro il 15 luglio 2020.
- 4) Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile rinnovare le licenze comunitarie o gli attestati di conducente.

La Commissione pubblica la propria decisione nella *Gazzetta ufficiale*.

Articolo 8

Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1073/2009

- 1) In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1073/2009, la validità delle licenze comunitarie che in base alle disposizioni ivi contenute scadrebbero tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 (il periodo di riferimento) è considerata prorogata per un periodo di sei mesi.
- 2) In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1073/2009, le decisioni relative alle domande presentate dai vettori tra il 12 dicembre 2019 e il 31 agosto 2020 (il periodo di riferimento) sono prese dall'autorità competente per l'autorizzazione entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda. In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009, le autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l'accordo relativamente a tale domanda conformemente al paragrafo 1 del medesimo articolo notificano all'autorità competente per l'autorizzazione la loro decisione in merito alla domanda entro tre mesi.
- 3) Qualora ritenessero con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle licenze comunitarie anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, gli Stati membri possono presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati in tale paragrafo. Tale richiesta può riguardare il periodo di riferimento, il periodo di sei mesi o ambedue i periodi. Deve essere trasmessa alla Commissione entro il 15 luglio 2020.
- 4) Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui al paragrafo 1, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile rinnovare le licenze comunitarie.

La Commissione pubblica la propria decisione nella *Gazzetta ufficiale*.

Articolo 9

Proroga dei termini previsti dalla direttiva (UE) 2016/798

- 1) In deroga all'articolo 10, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2016/798, i termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza unici che in base alle disposizioni ivi contenute scadrebbero tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 (il periodo di riferimento) sono considerati prorogati per un periodo di sei mesi. I certificati di sicurezza unici in questione restano validi per il medesimo periodo.
- 2) In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, la validità delle autorizzazioni di sicurezza che in base alle disposizioni ivi contenute scadrebbero tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 (il periodo di riferimento) è considerata prorogata per un periodo di sei mesi.
- 3) Qualora ritenessero con ogni probabilità impraticabile il rinnovo dei certificati di sicurezza unici rilasciati a norma dell'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/798 o la proroga del periodo di validità delle autorizzazioni di sicurezza anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, gli Stati membri possono presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 2, ove opportuno. Tale richiesta può riguardare i periodi di riferimento, i periodi di sei

mesi o ambedue i tipi di periodi. Deve essere trasmessa alla Commissione entro il 15 luglio 2020.

- 4) Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile rinnovare i certificati di sicurezza unici o prorogare il periodo di validità delle autorizzazioni di sicurezza.

La Commissione pubblica la propria decisione nella *Gazzetta ufficiale*.

Articolo 10

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2004/49/CE

- 1) In deroga all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2004/49/CE, i termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza che in base alle disposizioni ivi contenute scadrebbero tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 (il periodo di riferimento) sono considerati prorogati per un periodo di sei mesi. I certificati di sicurezza in questione restano validi per il medesimo periodo.
- 2) In deroga all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE, i termini per il rinnovo delle autorizzazioni di sicurezza che in base alle disposizioni ivi contenute scadrebbero tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 (il periodo di riferimento) sono considerati prorogati per un periodo di sei mesi. Le autorizzazioni di sicurezza in questione restano valide per il medesimo periodo.
- 3) Qualora ritenessero con ogni probabilità impraticabile il rinnovo dei certificati o delle autorizzazioni di sicurezza anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, gli Stati membri possono presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 2, ove opportuno. Tale richiesta può riguardare i periodi di riferimento, i periodi di sei mesi o ambedue i tipi di periodi. Deve essere trasmessa alla Commissione entro il 15 luglio 2020.
- 4) Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei termini di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile rinnovare i certificati o le autorizzazioni di sicurezza.

La Commissione pubblica la propria decisione nella *Gazzetta ufficiale*.

Articolo 11

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2007/59/CE

- 1) In deroga all'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2007/59/CE, la validità delle licenze che scadono tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 (il periodo di riferimento) è considerata prorogata per un periodo di sei mesi a partire dalla data su di esse indicata.
- 2) In deroga all'articolo 16 e agli allegati II e VII della direttiva 2007/59/CE, i termini relativi ai controlli periodici che in base alle disposizioni ivi contenute scadrebbero

tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 (il periodo di riferimento) sono considerati prorogati per un periodo di sei mesi in ciascun caso. Le licenze di cui all'articolo 14 e i certificati di cui all'articolo 15 della direttiva 2007/59/CE restano validi per il medesimo periodo.

- 3) Qualora ritenessero con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle licenze o l'effettuazione dei controlli periodici anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, gli Stati membri possono presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 2, ove opportuno. Tale richiesta può riguardare i periodi di riferimento, i periodi di sei mesi o ambedue i tipi di periodi. Deve essere trasmessa alla Commissione entro il 15 luglio 2020.
- 4) Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile rinnovare le licenze o effettuare i controlli periodici.

La Commissione pubblica la propria decisione nella *Gazzetta ufficiale*.

Articolo 12

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2012/34/UE

- 1) In deroga all'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE, la validità delle licenze temporanee che in base alle disposizioni ivi contenute scadrebbero tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 (il periodo di riferimento) è considerata prorogata per un periodo di sei mesi a partire dalla data di scadenza su di esse indicata.
- 2) In deroga all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE, l'autorità preposta al rilascio delle licenze decide sulle richieste presentate fra il 12 gennaio 2020 e il 31 agosto 2020 entro nove mesi dalla data in cui sono state fornite le informazioni necessarie, in particolare le informazioni di cui all'allegato III.
- 3) Qualora ritenessero con ogni probabilità impraticabile porre fine alla sospensione delle licenze o rilasciare nuove licenze a seguito di una revoca anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, gli Stati membri possono presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nel paragrafo 1. Tale richiesta può riguardare il periodo di riferimento, il periodo di sei mesi o ambedue i periodi. Deve essere trasmessa alla Commissione entro il 15 luglio 2020.
- 4) Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui al paragrafo 1, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile porre fine alla sospensione delle licenze o rilasciare nuove licenze a seguito di una revoca.

La Commissione pubblica la propria decisione nella *Gazzetta ufficiale*.

Articolo 13

Trattamento delle licenze delle imprese ferroviarie a norma della direttiva 2012/34/UE in caso di mancanza dei requisiti in materia di capacità finanziaria

In deroga all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, qualora constati, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, che un'impresa ferroviaria non è più in possesso dei requisiti in materia di capacità finanziaria di cui all'articolo 20 di tale direttiva, l'autorità preposta al rilascio delle licenze può, durante tale periodo, decidere di non sospendere o non revocare la licenza dell'impresa ferroviaria in questione a condizione che non sussistano rischi per la sicurezza e che vi sia la prospettiva realistica di un soddisfacente risanamento finanziario nei sei mesi successivi. Tale autorità riesamina la situazione dell'impresa ferroviaria in questione al termine del periodo di sei mesi e decide se sospendere o revocare la licenza a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, e se concedere una licenza temporanea a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva suddetta.

Articolo 14

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 96/50/CE

- 1) In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 96/50/CE, i termini per sottoporsi alle visite mediche che in base alle disposizioni ivi contenute scadrebbero tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 (il periodo di riferimento) sono considerati prorogati per un periodo di sei mesi. I certificati di conduzione di navi restano validi per il medesimo periodo.
- 2) Qualora ritenessero con ogni probabilità impraticabile sottoporsi alle visite mediche anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, gli Stati membri possono presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nel paragrafo 1, ove opportuno. Tale richiesta può riguardare il periodo di riferimento, il periodo di sei mesi o ambedue i periodi. Deve essere trasmessa alla Commissione entro il 15 luglio 2020.
- 3) Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 2, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui al paragrafo 1, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile sottoporsi alle visite mediche.

La Commissione pubblica la propria decisione nella *Gazzetta ufficiale*.

Articolo 15

Proroga dei termini previsti dalla direttiva (UE) 2016/1629

- 1) In deroga all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/1629, la validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna che in base alle disposizioni ivi contenute scadrebbero tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 (il periodo di riferimento) è considerata prorogata per un periodo di sei mesi.
- 2) In deroga all'articolo 28 della direttiva (UE) 2016/1629, la validità dei documenti che rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva, rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri a norma della direttiva 2006/87/CE prima del 6 ottobre 2018, che in base alle disposizioni del suddetto articolo scadrebbero tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 (il periodo di riferimento), è considerata prorogata per un periodo di sei mesi.

- 3) Qualora ritenessero con ogni probabilità impraticabile il rinnovo dei certificati dell'Unione per la navigazione interna anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, gli Stati membri possono presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 2, ove opportuno. Tale richiesta può riguardare i periodi di riferimento, i periodi di sei mesi o ambedue i tipi di periodi. Deve essere trasmessa alla Commissione entro il 15 luglio 2020.
- 4) Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile rinnovare i certificati dell'Unione per la navigazione interna.

La Commissione pubblica la propria decisione nella *Gazzetta ufficiale*.

Articolo 16

Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 725/2004

- 1) In deroga all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 725/2004, i termini per l'effettuazione delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali che in base alle disposizioni ivi contenute scadrebbero tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 (il periodo di riferimento) sono considerati prorogati fino al 30 novembre 2020.
- 2) In deroga all'allegato III, parte B, punto 13.6, del regolamento (CE) n. 725/2004, in caso di impossibilità di svolgere le esercitazioni nel 2020 entro gli intervalli ivi indicati, è necessario che dette esercitazioni siano effettuate almeno due volte nel corso di tale anno, a distanza di non più di sei mesi l'una dall'altra.
- 3) In deroga all'allegato III, parte B, punti 13.7 e 18.6, del regolamento (CE) n. 725/2004, gli intervalli di 18 mesi previsti per lo svolgimento di varie attività di addestramento che in base alle disposizioni ivi contenute scadrebbero tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 (il periodo di riferimento) sono considerati prorogati per un periodo di sei mesi in ciascun caso, ma non oltre il 31 dicembre 2020.
- 4) Ai fini della prescrizione di cui all'allegato III, parte B, punti 13.7 e 18.6, del regolamento (CE) n. 725/2004, secondo cui le varie attività di addestramento in questione devono essere svolte ogni anno civile, le attività svolte nel 2021 durante il periodo autorizzato a norma del paragrafo 5 sono considerate effettuate nel 2020. Qualora ritenessero che con ogni probabilità continuerà a essere impraticabile effettuare le valutazioni di sicurezza degli impianti portuali o le varie attività di addestramento di cui all'allegato III, parte B, punti 13.7 e 18.6, del regolamento (CE) n. 725/2004, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, gli Stati membri possono presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 3, ove opportuno. Tale richiesta può riguardare i periodi di riferimento, il termine, i periodi di sei mesi o tutte le varie combinazioni dei citati vincoli temporali. Deve essere trasmessa alla Commissione entro il 15 luglio 2020.
- 5) Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 4, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 3, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di

ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile effettuare le valutazioni di sicurezza degli impianti portuali o le varie attività di addestramento.

La Commissione pubblica la propria decisione nella *Gazzetta ufficiale*.

Articolo 17

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2005/65/CE

- 1) In deroga all'articolo 10 della direttiva 2005/65/CE, i termini per il riesame delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti che in base alle disposizioni ivi contenute scadrebbero tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 (il periodo di riferimento) sono considerati prorogati per un periodo di sei mesi in ciascun caso, ma non oltre il 30 novembre 2020.
- 2) In deroga all'articolo 7, paragrafo 7, e all'allegato III della direttiva 2005/65/CE, gli intervalli di 18 mesi previsti per lo svolgimento delle attività di addestramento che in forza di tale allegato scadrebbero tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 (il periodo di riferimento) sono considerati prorogati per un periodo di sei mesi in ciascun caso, ma non oltre il 30 novembre 2020.
- 3) Ai fini della prescrizione di cui all'allegato III della direttiva 2005/65/CE, secondo cui le attività di addestramento devono essere svolte ogni anno civile, le attività svolte nel 2021 durante il periodo autorizzato a norma del paragrafo 4 sono considerate effettuate nel 2020.
- 4) Qualora ritenessero che con ogni probabilità continuerà a essere impraticabile effettuare riesami delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti o attività di addestramento, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, gli Stati membri possono presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 2, ove opportuno. Tale richiesta può riguardare i periodi di riferimento, i periodi di sei mesi o ambedue i tipi di periodi. Deve essere trasmessa alla Commissione entro il 15 luglio 2020.
- 5) Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei termini di cui al paragrafo 1 o 2, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile effettuare riesami delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti o attività di addestramento.

La Commissione pubblica la propria decisione nella *Gazzetta ufficiale*.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*